

**Convenzione tra USRA e ASM SpA del 29/09/2016**


**Attività di collaborazione per il trattamento delle macerie pubbliche del Comune dell'Aquila conferite presso il sito di Pontignone fino al 31/12/2012 in attuazione della Legge 190 del 23/12/2014 art. 1, commi 438, 441 e 442 e del Piano Economico Trattamento Macerie ex "Cava Teges".**

L'anno 2016, il giorno 29 del mese di settembre in L'Aquila, presso la sede dell'Ufficio Speciale sita in Via Avezzano, 11/C, sono comparsi i Signori:

- a) Ing. RANIERO FABRIZI nato a Roma (RM) il 21/08/1952 il quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome e per conto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila, che rappresenta nella sua qualità di Titolare, domiciliato presso la sede dell'Ufficio, Via Avezzano 67100 L'Aquila, C.F. 93068580666, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "USRA";
- b) Dott. Avvocato FRANCESCO ROSETTINI nato a L'Aquila, il 23/03/1978, in qualità di Amministratore Unico dell'ASM Spa (C.F. 014413740661), con sede in, domiciliato per la carica in Via delle Industrie snc loc. Bazzano - L'Aquila di seguito nel presente atto denominato semplicemente "ASM";

Premesso che l'OPCM 3767 del 13/05/2009 ha disposto che i Comuni provvedono all'individuazione dei siti da adibire a stoccaggio provvisorio e selezione dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici nonché quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal sisma, previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica. Fino alla cessazione dello stato di emergenza il codice CER dei rifiuti è il 20.03.99;

Premesso che in data 19.05.2009 il Comune dell'Aquila con Delibera di Giunta Comunale n. 144, ha



individuato la cava "ex Teges", in località Pontignone, come primo sito di deposito temporaneo e selezione macerie;

**Premesso che** l'art. 19 della OPCM n. 3797 del 30/07/2009 che affida all'ASM Spa i servizi relativi alla raccolta, trasporto, raggruppamento per categorie omogenee di rifiuti e la loro caratterizzazione, nonché quello relativo all'avvio degli stessi di recupero e smaltimento;


**Premesso che** con Determinazione Dirigenziale prot. n. 21112/09 del 17.08.2009 del "Settore Ambiente ed Ecologia" del Comune dell'Aquila, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 19 comma 5 dell'OPCM n. 3797/2009, vengono affidati ad ASM SpA i servizi relativi alla raccolta, al trasporto, al raggruppamento per categorie omogenee e alla caratterizzazione nonché l'avvio a recupero e smaltimento delle macerie e di tutte le frazioni merceologiche provenienti dalla loro selezione;

**Visto** il Decreto del Commissario Delegato – Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Guido Bertolaso, n. 16 del 18/08/2009 con cui si individua quale cava di deposito temporaneo delle macerie, l'area di Pontignone, sita nel Comune dell'Aquila, frazione di Paganica, con occupazione temporanea fino al 31/12/2009, salvo proroghe;

**Considerato** che in data 02.12.2010 viene siglato il Protocollo d'Intesa tra il MATTM, la Provincia dell'Aquila e il Comune dell'Aquila relativo a: *"Azioni di recupero e riqualificazione ambientale della ex cava Teges in località Pontignone"*;

**Visto** il Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione, Gianni Chiodi, n. 34 del 24/12/2010 con cui si proroga l'occupazione temporanea fino al 31/12/2009 della cava di Pontignone fino alla data del 31/12/2011;

**Visto** il Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione, Gianni Chiodi, n. 90 del 20/12/2011 con cui si proroga l'occupazione temporanea fino al 31/12/2011 della cava di Pontignone fino alla data del 31/12/2012;




Visto l'OPCM 4014 del 23/03/2012 che all'art. 2, c. 3, lett. a2 recita: "Il Soggetto Attuatore, inoltre, si avvale di ASM Spa che, in deroga alla normativa vigente, assicura la gestione del sito di Pontignone a vantaggio dei comuni di cui al comma 1, nonché alla vigilanza sull'attività di conferimento differenziato presso i cantieri";

Visto il DPCM del 10 ottobre 2012 che all'art. 2 dispone la prosecuzione delle attività di rimozione e smaltimento delle macerie fino al 31 dicembre 2012;

Preso atto che l'art. 67-bis del D.L. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012 decretata la cessazione dello stato di emergenza al 31 agosto 2012;

Preso atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 67- bis del D.L. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012: *"A decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestiti sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione, in maniera da assicurare prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici, l'attrattività e lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati (...) 2. Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare gli interessi delle popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare configurazione del territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere"*;

Considerato che il medesimo provvedimento, all'art. 67- quinquies, comma 2, ha disposto che: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;






**Considerato** che l'OPCM 4014 del 23 marzo 2012 resta efficace ai sensi del comma 2 dell'articolo 67-quinques del decreto legge 83 del 2012;

**Visto** l'art. 1 co. 438 della legge 190 del 23/12/2014 prevede che *“per ultimare le attività volte alla rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo, conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle loro competenze istituzionali correlate alle operazioni di movimentazione e trasporto dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale, da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione, sono autorizzate ad avvalersi dei siti di stoccaggio autorizzati e localizzati in uno dei comuni del cratere che abbiano in disponibilità aree per il trattamento del rifiuto, senza ulteriori oneri a carico del bilancio statale.”*


**Visto** l'art. 1 co. 440 della legge 190 del 23/12/2014 prevede che *“Gli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, incaricati del monitoraggio finanziario e attuativo, si occupano del monitoraggio dei materiali di cui al comma 438, nonché di quelli derivanti da interventi edilizi privati conseguenti al sisma del 6 aprile 2009. A questo fine, per garantire la tracciabilità dei predetti rifiuti e il monitoraggio delle informazioni relative alla movimentazione degli stessi, i soggetti incaricati dei lavori sono obbligati a registrarsi nella banca dati di gestione delle macerie secondo modalità che verranno definite con provvedimenti dei responsabili degli Uffici speciali. La mancata o incompleta esecuzione delle comunicazioni relative alla demolizione e rimozione dei materiali derivanti da interventi edilizi privati conseguenti al sisma del 6 aprile 2009 comporta la revoca della quota di contributo finalizzato allo scopo, nonché la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti.”*

**Visto** l'art. 1 co. 441 della legge 190 del 23/12/2014 prevede che *“al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal protocollo d'intesa stipulato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del*



*mare, con la provincia dell'Aquila e con il comune dell'Aquila in data 2 dicembre 2010, e dall'accordo di programma siglato in data 14 gennaio 2013 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il comune dell'Aquila, concernenti, tra l'altro, le azioni di recupero e riqualificazione ambientale della cava ex Teges in località Pontignone - Paganica, comune dell'Aquila, le macerie di cui al comma 438 vengono prioritariamente conferite presso l'anzidetto deposito. Il termine di autorizzazione per l'esercizio della cava ex Teges in località Pontignone, fissato dal decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 16 del 6 agosto 2009 e autorizzato in via ordinaria con decreto del soggetto attuatore per la rimozione delle macerie dei materiali derivanti da interventi edilizi privati conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, n. 2 del 18 dicembre 2012, è prorogato fino all'esaurimento della sua capacità per la gestione dei rifiuti derivanti dal crollo, dalla demolizione degli edifici pubblici a seguito di ordinanza sindacale, da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione e da quelli derivanti da edifici privati, conferiti secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le economie derivanti dal conferimento delle macerie private sono recuperate e destinate alla ricostruzione privata per il finanziamento di ulteriori interventi. I singoli comuni del cratere o il competente Ufficio speciale sottoscrivono apposite convenzioni direttamente con il soggetto gestore dell'impianto ex Teges, per l'espletamento delle attività di selezione, trasporto, conferimento e trattamento delle macerie senza ulteriori oneri a carico del bilancio statale."*

*Visto l'art. 1 co. 442 della legge 190 del 23/03/2014 prevede che" Per l'attuazione delle finalità del protocollo d'intesa del 2 dicembre 2010 e dell'accordo di programma del 14 gennaio 2013 di cui al comma 441, il presidente della regione Abruzzo, d'intesa con il Governo e i comuni interessati, è autorizzato a rimodulare i fondi di cui ai decreti n. 49/2011 e n. 114/2012 del Commissario delegato alla ricostruzione, anche in vista della realizzazione di quanto previsto nel protocollo d'intesa del 25 ottobre 2011, siglato tra soggetto attuatore per le macerie ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del*



*18 febbraio 2011, regione Abruzzo, provincia dell'Aquila ed i comuni interessati, per il ripristino ambientale di discariche comunali”;*

**Visto** il Decreto n. 2 del 18/12/2012 del Soggetto Attuatore per la rimozione delle macerie che la Società ASM Spa ad utilizzare il sito di Pontignone per la messa in riserva delle macerie prodotte dal sisma del 6 aprile 2009 e per il ripristino ambientale del medesimo sito, per la durata di tre anni rinnovabili;

**Visto** la Determinazione n. DPC/DA21/48 del 09/04/2016 del Dipartimento delle opere Pubbliche, Governo del Territorio, Politiche ambientali della Regione Abruzzo che dispone la proroga dell'autorizzazione all'ASM Spa all'utilizzo della cava di Pontignone;

**Preso atto** che, all'interno della Cava di Pontignone, sono ancora presenti le macerie, stoccate durante il periodo emergenziale, che devono essere ancora triturate;

**Preso atto** del nuovo Piano Economico di conferimento delle macerie nella cava ex Teges, prot. USRA n. 10904 del 01/08/2016, contenente il cronoprogramma ed il costo di euro 9,01/t oltre IVA al 10% pari a euro 0,90/t, per totali euro 9,91/t. La quantità di macerie rimanti e relative al periodo emergenziale è pari a 250.000 tonnellate. L'importo complessivo per la triturazione del quantitativo indicato è pari ad euro 2.477.500,00;

**Preso atto** che tale prezzo è stato giustificato con l'analisi dei costi che ASM Spa deve sostenere, come da Piano Economico presentato;

**Preso atto** che il vigente prezzario della Regione Abruzzo dell'anno 2014 non contempla alcuna voce corrispondente all'attività da svolgere;

**Preso atto** che la Delibera CIPE n. 23 del 20/02/2015 ha accantonato prudenzialmente la somma di euro 4.917.247,60 per le attività solutorie di eventuali ulteriori obbligazioni assunte dalla cessata gestione commissariale;

**Preso atto** che la Struttura di Missione ha assegnato la somma di euro 3.654.585,00 alle attività di





triturazione delle macerie relative al periodo emergenziale, con nota prot. n. 197 del 29/02/2016;

**Considerato** che con nota USRA prot. n. 7674 del 27/05/2016 con cui si comunica che, in base agli accordi della riunione del 18/05/2016 fra Comune dell'Aquila, ASM Spa e USRA, nelle more della definizione della presente convenzione, ASM Spa è autorizzato a proseguire nella triturazione delle macerie, secondo il costo a tonnellata definito nella presente;

**Tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono e stipulano quanto segue**

#### **Articolo 1 – Finalità e premesse**

1. La presente convenzione risponde alla finalità di attuare quanto disposto dall'art. 1 co. 438 e 441 e 442 della Legge 190 del 23/12/2014 e finalizzato al ripristino ambientale della cava ex Teges in località Pontignone, come da Protocollo d'Intesa tra il MATTM, la Provincia dell'Aquila e il Comune dell'Aquila relativo a: *"Azioni di recupero e riqualificazione ambientale della ex cava Teges in località Pontignone"*;
2. Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

#### **Art. 2 – Oggetto**

1. ASM provvederà al trattamento delle macerie conferite presso il sito di Pontignone fino al 31/12/2012, alla verifica dell'idoneità del materiale ed al conseguente ripristino ambientale della cava.
2. L'USRA provvede al rimborso degli oneri sostenuti da ASM per lo svolgimento delle operazioni di cui all'oggetto della presente convenzione sulla base dei costi previsti dal Piano Economico, prot. USRA n. 10904 del 01/08/2016.
3. ASM, autorizzata con determinazione n° DPC/DA21/48 del 09/04/2015 del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo a ricevere presso il sito ex Teges in località Pontignone (AQ) i rifiuti individuati ai sensi dell'OPCM 4014/2012.


#### **Art. 3 – Oneri**



1. I costi unitari per le operazioni svolte da ASM Spa, come indicato nell'art. 2, c. 1, sono pari a euro 9,01 a tonnellata, oltre IVA (10%) per euro 0,90, per un totale di euro 9,91 a tonnellata.
2. L'importo complessivo dell'operazioni specificate nell'art. 2, c. 1 è pari ad euro 2.477.500,00, come prodotto di euro 9,91 a tonnellata per 250.000,00 tonnellate
3. La copertura finanziaria è rinvenibile nei fondi della Delibera CIPE n. 23 del 20/02/2015 accantonati prudenzialmente per le attività solutorie di eventuali ulteriori obbligazioni assunte dalla cessata gestione commissariale.

#### **Art. 4 - Modalità di svolgimento delle attività e Rendicontazione**

1. L'USRA ha facoltà di effettuare sopralluoghi periodici presso il sito di Pontignone per la verifica del rispetto del cronoprogramma delle attività.
2. Ai fini del rimborso dei costi sostenuti, ASM Spa trasmette all'USRA, con cadenza trimestrale, la documentazione attestante i quantitativi di materiale trattato, come di seguito dettagliato:
  - Prospetto riepilogativo e dettagliato dei quantitativi trattati
  - Analisi e relative classificazioni
  - Stato di attuazione del cronoprogramma ed indicazione di eventuali scostamenti
3. In merito al quantitativo trattato nelle more della presente convezione, come da nota USRA prot. n. 7674 del 27/05/2016, ASM Spa renderà secondo le modalità definite nel comma precedente.
4. L'USRA, a seguito di istruttoria tecnico – amministrativa positiva, provvede entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione da parte di ASM Spa, al rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle operazioni oggetto della convenzione, previo trasferimento





della necessaria disponibilità di cassa da parte del MEF.

**Art. 5 – Durata e programmazione**

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa e ha la durata di 24 mesi, salvo eventuale proroga scritta concordata fra le Parti.

**Art. 6 – Disposizioni finali**

1. Per eventuali controversie relative all'applicazione del presente Accordo previo esperimento del tentativo di conciliazione, sarà competente esclusivamente il Foro dell'Aquila.

2. Qualora le disposizioni normative richiamate in premessa dovessero essere modificate, le Parti si impegnano a riconvocarsi per apportare le eventuali variazioni resesi necessarie.

L.C.S.

L'Ufficio Speciale del Comune dell'Aquila  
Il Titolare  
Ing. Raniero Fabrizi



ASM Spa  
L'Amministratore Unico  
Dot. Avvocato Francesco Rosettini

